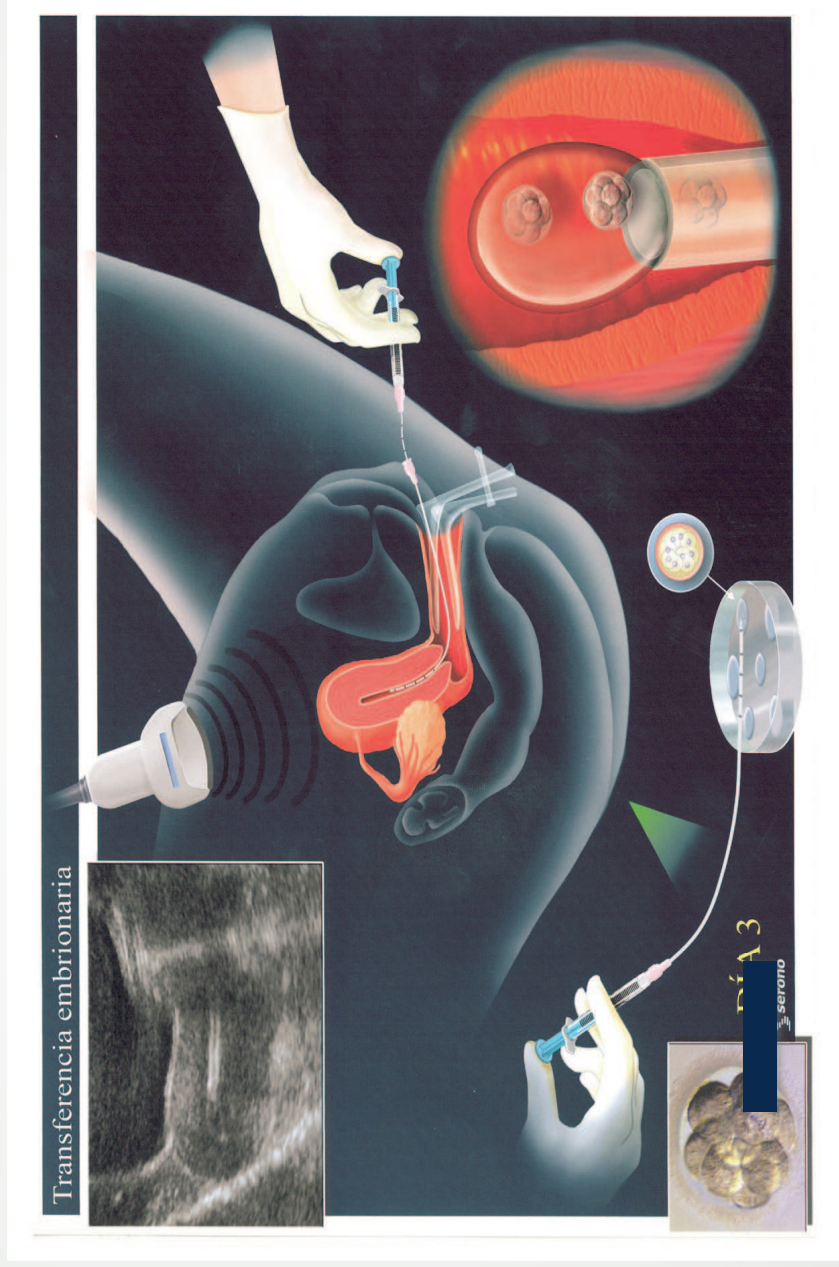


DONANTE OOS



RICEVENTE: Embryo Transfer



Prof. William Pancoast, 1884



- Prima inseminazione eterologa (AID)
- Jefferson Medical College di Philadelphia

Walter Heape, 1890

“Preliminary Note on the Transplantation and Growth of Mammalian Ova within a uterine Foster-mother” By
WALTER HEAPE, M.A. Balfour student at the University
of Cambridge.
Communicated by Prof. M. Foster.
Received November 12, 1890

Proceedings of the Royal Society of London.

Department of Obstetrics and Gynaecology, Monash
University, Melbourne, Australia

British Medical Journal, volume 286 12 march 1983

**Pregnancy established in an infertile patient after transfer
of a donated embryo fertilised in vitro**

ALAN TROUNSON, JOHN LEETON, MANDY BESANKO, CARL WOOD, ANGELO CONTI

Spontaneous abortion occurred after 10 weeks

Nature. 1984 Jan 12-18;307(5947):174-5

**The establishment and maintenance of pregnancy using
in vitro fertilization and embryo donation in a patient
with primary ovarian failure.**

Lutjen P, Trounson A, Leeton J, Findlay J, Wood C, Renou P.

Normal pregnancy and the delivery of a healthy child

Norme precedenti legge 40/2004

- Circolare ministro Degan (1985)
eterologa solo nei centri privati
- Due ordinanze Ministro della Sanità (1997)
 - Divieto di remunerazione donazione gameti
 - Divieto di clonazione umana e animale
 - Obbligo dei Centri comunicazione dati attività

Legge 19 febbraio 2004, n. 40

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004

CAPO II ACCESSO ALLE TECNICHE

Articolo 4.

(Accesso alle tecniche).

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi:
 - a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;
 - b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

Sentenza n. 162/2014



la Corte Costituzionale dichiara illegittimo l'art. 4, comma 3 della legge n. 40/2004 «nella parte in cui stabilisce il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo...»

Sentenza n. 162/2014



Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, limitatamente alle parole «*in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3*»;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, limitatamente alle parole «*in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3*»;

Dichiara **l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1**, «Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro».